

Spett.le
Tribunale di Lagonegro (PZ)
Pec:prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

OGGETTO: Pubblicazione R.G. 12/2023 Reg. Proc. Unitario

Con la presente la sottoscritta Avv. Michelina Marchesano, nella qualità di professionista con funzioni di Organismo di Composizione della crisi nominato, per la procedura in oggetto, con provvedimento del G.D. dott. Aniello Maria De Piano

CHIEDE

In conformità a quanto disposto dal Giudice, la pubblicazione telematica del decreto e del piano di ristrutturazione, contenente la proposta di cui al n. R.G.12/2023

Teggiano 16/05/2023

Distinti saluti.

Il Gestore
Avv. Michelina Marchesano
Firmato digitalmente

Allegati : Decreto

Piano di ristrutturazione con proposta



Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione civile

Il Giudice

Letta la domanda ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII depositata da [REDACTED] nato a [REDACTED], in data [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]), rapp.to e difeso e dom.to, come in atti, dall'Avv. [REDACTED], con studio in [REDACTED] [REDACTED], alla [REDACTED];

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'attestazione dell'OCC, Avv. Michelina Marchesano, depositata ai sensi dell'art. 68, co.2 CCII, e vista la documentazione allegata;

considerato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 CCII e che, allo stato, non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico del consumatore di cui all'art. 69 CCII;

ritenuta l'ammissibilità della proposta;

letto l'art. 70 CCII,

DISPONE

- Che l'OCC provveda:
 - 1) alla pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto sul sito web del Tribunale e sul sito internet www.astegiudiziarie.it;
 - 2) alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r; l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC;
- Che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2) con modalità diversa dalla PEC, comunichino all'OCC un indirizzo PEC ove ricevere le

comunicazioni relative alla procedura; in mancanza, si avvisa sin d'ora che tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

I creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC a tal fine da quest'ultimo indicato.

DISPONE

a) Il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori.

ORDINA

All'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, depositi nel fascicolo telematico apposita relazione scritta al giudice, proponendo, altresì, le modifiche al piano che ritenga necessarie a seguito di tali osservazioni; depositi la relazione anche in caso di mancanza di osservazioni, allegando in ogni caso prova delle pubblicità e delle comunicazioni effettuate ai creditori.

Manda la Cancelleria alle comunicazioni a parte ricorrente e all'OCC.

Lagonegro, 4 maggio 2023.

Il Giudice

dott. Aniello Maria De Piano

**Michelina
Marchesano**

CN = Michelina
Marchesano
C = IT

Avv. Michelina Marchesano
codice fiscale : MRC MHL 72B54 D292F- P.IVA 04275670653
Studio via SS. Annunziata - Tel. fax 0975/587350
avvocato.marchesano@tiscali.it - avvmichelinamarchesano@puntopec.it
cell. 340/6683754
84039 TEGGIANO (SA)

ORGANISMO DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
O.C.C. S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO CITTA' DI LAGONEGRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROFESSIONISTA INCARICATO: AVV. MICHELINA MARCHESANO

DEBITORE:

Protocollo n.

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex artt. 67 e ss. del C.C.I.

Avv. Micheline Marchesano
codice fiscale : MRC MHL 72B54 D292F- P.IVA 04275670653
Studio via SS. Annunziata - Tel. fax 0975/587350
avvocato.marchesano@tiscali.it - avvmichelinamarchesano@puntopec.it
cell. 340/6683754
84039 TEGGIANO (SA)

La sottoscritta Marchesano Avv. Micheline, C.F. MRC MHL 72B54 D292F, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, con studio in Via SS. Annunziata, Teggiano(SA) mail: avvocato.marchesano@tiscali.it - pec: avvmichelinamarchesano@puntopec.it

PREMESSO

- che veniva nominata Gestore dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Lagonegro in merito all'istanza depositata da [redacted] e residente in [redacted]
- che, in seguito, incontrava il Sig. [redacted] mentre prendeva contatti telefonici e via mail con l'Avv. [redacted] difensore dell'istante;
- che la famiglia [redacted] è composta da [redacted], dalla moglie sig.ra [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e dalla figlia minore [redacted] nata [redacted] Essi abitano in una casa in fitto in via [redacted]
- che il richiedente attualmente svolge attività di operaio dipendente a tempo indeterminato presso la società [redacted] con uno stipendio mensile di Euro [redacted] circa per 13 mensilità;

VERIFICATO:

- che l'istante si trova in situazione di sovraindebitamento come previsto dalla normativa vigente, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni..." e va inquadrato nel termine di "consumatore" ossia, il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";
- che, la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I., che in questa situazione si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tal proposito è necessario precisare che l'indebitamento

Avv. Michalina Marchesano
codice fiscale : MRC MHL 72B54 D292F- P.IVA 04275670653
Studio via SS. Annunziata - Tel. fax 0975/587350
avvocato.marchesano@tiscali.it - avvmichelinamarchesano@puntopec.it
cell. 340/6683754
84039 TEGGIANO (SA)

del Sig. [redacted] è rappresentato da un mutuo e due prestiti ai quali non è riuscito a far fronte e da debiti fiscali di cui più ampiamente verrà illustrato nel seguito della presente relazione;

- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I.;

- che il Sig. [redacted] si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. [redacted] a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale;

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita:

ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del
C.C.I. in vigore, così strutturata:

1. Note preliminari

- 1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato
- 1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso
- 1.3 Verifica del sovra indebitamento + elenco dei creditori
- 1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 del C.C.I.
- 1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili 1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

2. Analisi del piano

2.1 Attivo

2.2 Passivo

3. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni

- 3.1 Cause dell'indebitamento
- 3.2 Ragioni dell'incapacità a adempiere
- 3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni
- 3.4 Atti impugnati dai creditori
- 3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

4. Commento al piano proposto e valutazione sulla probabile convenienza

5. Conclusioni e attestazione del piano

6. Allegati alla relazione

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012, prevede che le funzioni di O.C.C. possano essere svolte da un professionista, con i requisiti di cui all'art. 28 della L.F. La previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori. A tal fine la sottoscritta dichiara di non essere legata al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore del debitore. Peraltro, come indicato nelle direttive impartite ai Gestori nominati, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività necessaria prevista dalla legge e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, porti all'individuazione del miglior percorso utile sia al debitore, sia ai suoi creditori. La sottoscritta attesta che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I. inerente al caso specifico

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I. Non ritiene opportuno applicare l'istituto del concordato minore non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale ma di prestiti ai quali ha fatto ricorso in momenti di difficoltà. Esclusa ugualmente la liquidazione non essendo il debitore intestatario di beni immobili.

1.3 Verifica del sovra indebitamento + elenco dei creditori

L'attivo patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione mensile che costituisce l'unica entrata ed alla quale va detratto il sostentamento per il nucleo familiare, la somma disponibile residua è decisamente inferiore all'impegno mensile rappresentato dai debiti scaduti ed in scadenza, come emerge dall'elenco dei creditori:

SETTORE CLASSI DI DEBITO TUTTI CHIROGRAFARI	COD. SETT.	DEBITO RESIDUO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE 30%
		€ 	
		€ 	
		€ 	
		€ 	

REGIONE CALABRIA		
TOTALE		

Per un totale di: € [redacted] ([redacted] stralciato)

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € [redacted] a cui vanno aggiunti i compensi per tale procedura di € [redacted] di cui già versati il [redacted] pari ad € [redacted], in prededuzione, per l'OCC residuo.

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I.

Come evidenziato nel certificato allegato il nucleo familiare la famiglia [redacted] è composta da [redacted] dalla moglie sig.ra [redacted] e dalla figlia minore [redacted] nata nel [redacted]. Essi abitano in una casa in fitto in [redacted].

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare, attualmente, lo stipendio di [redacted] viene quasi interamente utilizzato per il sostentamento della famiglia. La moglie attualmente è casalinga. Il ricorrente fa presente che una famiglia composta da 3 persone, secondo l'Istat, consuma mensilmente circa € [redacted] fatte salve le spese straordinarie, somma reputata congrua dall'OCC. Brevemente si espone che il [redacted] attualmente svolge attività di operaio dipendente a tempo indeterminato presso la società "[redacted]" con uno stipendio mensile di Euro [redacted] circa per 13 mensilità. Nel [redacted] i coniugi [redacted] si rivolgevano al mercato del credito per liquidità familiare e per far fronte a dei debiti contratti dalla sig.ra [redacted] che, all'epoca, aveva da poco aperto una [redacted]. Ciò avveniva con mutuo del [redacted] acceso dal sig. [redacted] presso l'allora [redacted] per un importo di € [redacted] a fronte di € [redacted] erogati. Da un lato l'attività economica della sig.ra [redacted] purtroppo non trovava il riscontro sperato, dall'altro la carenza di liquidità familiare spingeva nel [redacted] il sig. [redacted] a ricorrere ad altro finanziamento, nella specie con [redacted] s.p.a. per [redacted] circa. Nel [redacted] i coniugi [redacted] chiudevano il negozio cui comunque conseguiva la necessità di pagare fornitori, affitto, utenze e le imposte maturate. I debiti ormai erano contratti e il sig. [redacted] nel tentativo di ottemperare alle esigenze familiari (pagare il canone di locazione della casa, le utenze, le spese alimentari, le spese dell'auto che adopera per andare a lavoro, il vestiario necessario alla famiglia, i libri scolastici, le cure mediche e odontoiatriche) avendo uno stipendio netto di circa € [redacted] già gravato dalle suddette pendenze, ricorreva ad altro prestito mediante cessione del quinto

([redacted] Dal [redacted] il reddito annuo lordo del nucleo familiare varia dai [redacted] Euro.
Su base mensile, la famiglia ha potuto contare su un'entrata media all'incirca di Euro [redacted] netti.
Le rate da corrispondere alle società finanziarie nel corso degli anni raggiungevano importi così
elevati da assorbire per intero lo stipendio del sig. [redacted] che, ad un certo punto, si vedeva costretto
suo malgrado a sospendere i pagamenti mensili alle Finanziarie, salvo che con [redacted] ancora
in corso. Egli inoltre non possiede beni mobili o immobili liquidabili.

Nel passivo le spese più in dettaglio. (All. [redacted]).

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi
spese dell'OCC. In particolare, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del
professionista facente funzioni di OCC, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.
Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la
sottoscritta ha ritenuto di concordare con il ricorrente un compenso prededucibile pari ad [redacted]
[redacted] importo comprensivo degli oneri e accessori come per legge,
come da preventivo sottoscritto.

Il ricorrente ha versato, alla data del [redacted], la somma di € [redacted]
) come previsto nel preventivo pattuito, pertanto, il residuo compenso pari ad € [redacted]
[redacted] viene inserito tra i costi in prededuzione del piano di consumatore.
A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di
omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili al momento non quantificabili.

1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati

La sottoscritta ha provveduto, alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal
ricorrente e prodotte dal legale di fiducia, presso:

- Accesso all'Agenzia Entrate Riscossione;
- Visura catastale nominativa dalla quale risulta che l'istante è proprietario di un fondo sito in
[redacted]

2. ANALISI DEL PIANO

2.1 Attivo

- Il Sig. [] percepisce una retribuzione mensile di circa []
- Il sig. [] è intestatario di un veicolo targato [] gravato da fermo amministrativo e in demolizione

2.2 Passivo

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € [] (debiti chirografari); a queste voci deve essere aggiunto il compenso per l'OCC residuo di € [] (incluso oneri ed accessori), oltre eventuali spese della procedura. Pertanto, il debito complessivo in prededuzione è di € [] La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come verificata dall'OCC, è stata evidenziata nella tabella precedente, dove i singoli debiti sono stati suddivisi, precisando che: trattasi di debiti chirografari e, pertanto, falcidiabili.

Nel passivo rientrano o comunque incidono sulla disponibilità mensile residua le spese per il sostentamento familiare. Tali spese sono relative al canone di locazione di [] mensile comprensivo di oneri ed accessori, alle spese alimentari pari ad € [] circa, alla benzina di [], ed infine, mensilmente € [] di spese per le ricariche della telefonia mobile. A queste annualmente vanno aggiunte almeno € [] (mantenendo uno standard ai minimi e solo con il Servizio Sanitario Nazionale) di spese oltre € [] per l'assicurazione e la manutenzione. Infine, le utenze (gas e luce) si attestano intorno ad € [] (presumibilmente in aumento), ed in ultimo, almeno mille euro per l'abbigliamento e spese personali del ricorrente e del nucleo familiare.

Pertanto, le somme disponibili derivanti dallo stipendio da lavoro dipendente del ricorrente, detratto il mantenimento dello stesso e del suo nucleo familiare, per il pagamento dei creditori ammontano a circa € [] mensili.

DEBITO (conseguente all'omologa del piano)

I debiti sono stati precedentemente elencati e suddivisi per classi. Le somme che [] mette a disposizione del piano, subordinatamente alla omologa, saranno pari al [] del debito, circa € [] oltre le spese della procedura ([]) = : [] mesi) per: € []

spingeva nel [] il sig. [] a ricorrere ad altro finanziamento, nella specie con [] s.p.a. per € [] circa. Nel [] i coniugi [] chiudevano il negozio cui comunque conseguiva la necessità di pagare fornitori, affitto, utenze e le imposte maturate. I debiti ormai erano contratti e il sig. [] dal [] nel tentativo di ottemperare alle esigenze familiari (pagare il canone di locazione della casa, le utenze, le spese alimentari, le spese dell'auto che adopera per andare a lavoro, il vestiario necessario alla famiglia, i libri scolastici, le cure mediche e odontoiatriche) avendo uno stipendio netto di circa € [] già gravato dalle suddette pendenze, ricorreva ad altro prestito mediante cessione del quinto (€ []). Dal [] il reddito annuo lordo del nucleo familiare varia dai [] Euro. Su base mensile, la famiglia ha potuto contare su un'entrata media all'incirca di Euro [] netti. Le rate da corrispondere alle società finanziarie nel corso degli anni raggiungevano importi così elevati da assorbire per intero lo stipendio del sig. [] che, ad un certo punto, si vedeva costretto suo malgrado a sospendere i pagamenti mensili alle Finanziarie, salvo che con [] ancora in corso. Egli inoltre non possiede beni mobili o immobili liquidabili. A completamento della situazione debitoria del ricorrente si rappresenta che vi è un debito con la [] per € [] per le imposte automobilistiche non corrisposte per le stesse ragioni di cui sopra.

Ad oggi i debiti si attestano, complessivamente, intorno ad € [] con eventuale aggiornamento in seguito all'omologa.

- **Merito creditizio (art. 68 C.C.I.)**, lo stato di crisi finanziaria ed economica di [] e, quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori, anche se bisogna dire che nei due momenti in cui il [] si è rivolto alle finanziarie, godeva di una retribuzione stabile. L'iscrizione in banca dati [] avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; che prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Il processo di valutazione del merito creditizio (oppure credit scoring) è uno strumento che gli intermediari finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze.

- Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124-bis Tub, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente.

- La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua conclusione, allorché le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

- Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124-bis Tub, precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

Al momento del secondo finanziamento, concesso dalla [redacted] il [redacted] era dipendente con una retribuzione di € [redacted], pertanto, apparentemente in grado di far fronte alle obbligazioni di cui si era fatto e di cui si stava facendo carico, dunque meritevole. Infatti, deducendo l'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita per lui e per il suo nucleo familiare, il residuo gli avrebbe consentito di far fronte al pagamento delle rate, il fallimento del tentativo della moglie di portare avanti una attività, non poteva essere prevedibile.

3.2 Ragioni dell'incapacità di adempiere

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercare nel fatto che il [redacted] non ha potuto avvantaggiarsi costantemente negli anni di entrate mensili stabili e certe. Ha attraversato periodi di maggiori spese e di difficoltà lavorative, il ricorso alle due pratiche di finanziamento, nei periodi in cui la moglie ha tentato di esercitare l'attività di libero professionista, hanno contribuito a determinare la situazione attuale. Anche la situazione familiare negli anni ha inciso sulle capacità economiche del [redacted]

Il rapporto reddito/debiti supera la percentuale massima indicata dalla [redacted] nella misura del [redacted]. infatti, se il ricorrente volesse far fronte a tutto il suo debito, dovrebbe (calcolando [redacted] di debito e sempre che la proposta venisse accolta) versare una somma mensile di € [redacted] circa per [redacted] mesi. L'unica entrata mensile su cui il [redacted] può contare è pari ad € [redacted] (stipendio) circa, pertanto non riuscirebbe a far fronte a tutte le spese mensili, dunque, il consumatore allo stato

attuale risulta gravemente sovra indebitato, tenuto conto che il sostentamento suo e del nucleo familiare ammonta all'incirca ad € [redacted] mensili. L'unico sistema per far fronte, seppur in misura molto ridotta, ai suoi debiti è ottenere la falcidia nella misura del [redacted] p.

3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni

Non vi sono atti posti in essere dal [redacted] qualificabili come atti di disposizione rilevanti, considerato che lo stesso negli ultimi anni può contare soltanto su uno stipendio fisso mensile

3.4 Atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti

Non risultano ad oggi giudizi pendenti o procedure esecutive.

3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano. Pertanto, non risultando ulteriori esposizioni debitorie, gli importi saranno eventualmente aggiornati da parte del sottoscritto Gestore in seguito alle comunicazioni di rito ai creditori successive all'omologa del piano.

4. Commento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza

Il piano proposto dal ricorrente prevede una falcidia considerevole per entrambe le categorie di creditori, chirografari e privilegiati, i quali potrebbero veder soddisfatte le loro ragioni di credito soltanto attraverso il pignoramento dello stipendio del [redacted] unica entrata dello stesso, ma sempre con il rischio che in questo periodo storico incombe su tutti i rapporti di lavoro privati. Non sono prevedibili entrate future dato che il debitore risulta dipendente con stipendio fisso, come risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi. (All. [redacted]).

Deve pertanto ritenersi rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I. là dove prescrive che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione [...]". L'attivo messo a disposizione dei creditori, come già detto, è rappresentato da una somma mensile di € [redacted] all'incirca e la liquidazione del patrimonio non è percorribile non essendo il [redacted] intestatario di beni immobili di valore, ad eccezione della macchina che non solo è con fermo amministrativo ma è

prossima alla demolizione. I tempi di esecuzione del piano si inquadrano presumibilmente in un periodo di circa ■ anni dall'omologa.

5. Conclusioni e attestazione del piano

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente quale incaricata dall'OCC Forense di ■ alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della normativa vigente, attesta la fattibilità del piano del consumatore proposto dal Sig. ■

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta. Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori. Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, nonché una percentuale che si attesta al ■ per i debiti privilegiati e chirografari.

Attesta la fattibilità e la convenienza ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, in considerazione del fatto che l'unica entrata che costituisce l'attivo è rappresentata dalla retribuzione mensile del ■ e non sarebbe applicabile la liquidazione controllata non avendo beni immobili da liquidare.

Infine, **il sottoscritto Gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il piano**, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, ma dalla fluttuabilità dei rapporti di lavoro succedutisi negli anni subita dal ■ ma non passivamente, considerata la sua capacità di trovare sempre un modo per mantenere se stesso e il nucleo familiare.

Il ricorso ai due finanziamenti, che con il fallimento del lavoro della moglie non sono stati saldati per l'intero, sono stati stipulati con la convinzione di potervi far fronte, avendo al momento delle richieste una retribuzione diciamo pure adeguata. Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Con osservanza

6. Allegati in pdf:

Avv. *Michelina Marchesano*
codice fiscale : MRC MHL 72B54 D292F- P.IVA 04275670653
Studio via SS. Annunziata - Tel. fax 0975/587350
avvocato.marchesano@tiscali.it - avvmichelinamarchesano@puntopec.it
cell. 340/6683754
84039 TEGGIANO (SA)

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Teggiano lì, 17/02/2023

Il Gestore incaricato
Avv. Michelina Marchesano